



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO, GORGA, LABICO, MONTELANICO, SEGNI,
VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.

Comune capofila COLLEFERRO

Alla c.a. SERVIZI SOCIALI dei Comuni di:

ARTENA comune.artena@pec.it
CARPINETO ROMANO segreteria@carpinetoromano.pec.provincia.roma.it
COLLEFERRO comune.colleferro@legalmail.it
GAVIGNANO comune@gavignano.interfreepec.it
GORGA comune@gorga.interfreepec.it
LABICO protocollo@comune.labico.legalmail.it
MONTELANICO protocollo@pec.comune.montelanico.roma.it
SEGNI comune.segni@pec.it
VALMONTONE protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it

Oggetto: Invio Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione delle attività e degli interventi e alla gestione del servizio "Centro diurno socio-educativo per persone con disabilità" - Piano sociale di Zona del Distretto Sociosanitario RM 5.6

Si trasmette, il file relativo all'Avviso pubblico in Oggetto al fine di favorire la pubblicazione dello stesso su Vs siti istituzionali, con preghiera di massima diffusione.

Cordiali saluti

La Responsabile Amministrativa dell'Ufficio di Piano

Dr.ssa Eleonora Pantaloni



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO, GORGA, LABICO, MONTELANICO, SEGNI,
VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.

Comune capofila COLLEFERRO

**AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' E
DEGLI INTERVENTI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO
DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER PERSONE CON DISABILITA'" –
PIANO SOCIALE DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.6
RIVOLTA AGLI ENTI DI TERZO SETTORE**

Progetto innovativo e sperimentale

CUP: **D69G26000260005**

CIG: **BA58829B87**

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 3/03/2026.

Avviso Pubblico Manifestazione d'Interesse

Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione delle attività e degli interventi e alla gestione del Servizio "Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità" nell'ambito del Distretto Sociosanitario RM 5.6 -

CUP: **D69G26000260005**

CIG: **BA58829B87**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Si rende necessario affidare il "Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità", in continuità al Servizio già avviato ed operativo presso il Distretto Sociosanitario RM 5.6;
- Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, costituito dai Comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone, ha, tra i suoi obiettivi quello di promuovere iniziative a tutela delle persone con disabilità al fine di migliorare la loro qualità della vita;
- Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 intende avvalersi dello strumento della co-progettazione per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, prestazioni e per la realizzazione di interventi complessi previsti nel Piano Sociale di Zona, da realizzare in partnership tra l'Amministrazione pubblica e i partner selezionati, volti a soddisfare i bisogni della collettività secondo azioni coordinate e complementari, nonché un approccio integrato;
- I centri diurni per persone con disabilità si configurano come LEPS (LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI), in quanto strutture semiresidenziali deputate all'accoglienza, socializzazione e assistenza, finalizzate a prevenire l'emarginazione e sostenere la persona con disabilità;
- con la Deliberazione n. 13 del 11/11/2025 del Comitato Istituzionale dei Sindaci viene approvato l'aggiornamento, per l'anno 2025, del Piano Sociale di Zona – per il triennio 2025-2027;
- è in corso di approvazione l'aggiornamento, per l'anno 2026, del Piano Sociale di Zona;

Visti:

- L'art. 118, comma 4 della Costituzione, introdotto dalla L. Costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini

dell'esercizio delle funzioni amministrative;

- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedimentali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano, nel corso del procedimento, il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, degli Organismi della Cooperazione, delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, delle Fondazioni, degli Enti di Patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:
- l'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- l'articolo 1, comma 5, prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono Soggetti Pubblici nonché, in qualità di Soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, Organismi della Cooperazione, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni, Enti di Patronato e altri soggetti privati";
- l'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

- la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in particolare l'art. 19 della Convenzione che dispone che gli Stati riconoscano "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";
- l'art. 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2022 che prevede che gli Ambiti Territoriali Sociali siano la sede nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata servizi sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi alle persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e contesto sociale di appartenenza;
- Le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), approvate con D.M. n. 72 del 31.02.2021, in particolare l'art. 55, comma 3, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici" vede la co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti con la co-programmazione, poste in essere nel rispetto dei principi della L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026;
- La Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";
- Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura un bene comune", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019 n. 1;

Rilevato che il nuovo Codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 all'art. 6 recita - 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra Ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";
- La Corte Costituzionale con Sentenza 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».
- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.07.2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" secondo le quali "Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore";
- la DGR n. 987 del 29/12/2023 che revoca la DGR n. 326 del 13 giugno 2017 e approva le "Linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore)."

Tenuto conto che la disciplina dettata dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore si articola intorno ad almeno quattro fasi procedimentali:

La prima è costituita dalla pubblicazione dell'Avviso (in applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità contemplati nell'art.55, comma 4) per l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato;

la seconda, dalla presentazione delle candidature e dalla selezione del candidato partner dell'ente;

la terza, dalla co-progettazione tra il soggetto selezionato e l'amministrazione;
la quarta è costituita dalla stipula della convenzione con il soggetto che ha collaborato alla progettazione degli interventi a cui è affidata l'attuazione di questi;

Considerato che:

- dalla normativa sopra esposta emerge che gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ad elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi;
- la collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale;
- al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co-progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanzandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;
- la scelta del partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economico ed efficacia;

Per tutto quanto espresso, il Distretto Sociosanitario RM 5.6;

RENDE NOTO CHE

intende individuare un soggetto partner del terzo settore interessato alla co-progettazione delle attività e degli interventi e alla gestione del Servizio "Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità" nell'ambito delle attività del Piano Sociale di Zona distrettuale rivolto a **n. 20 utenti per un periodo di un anno (12 MESI)** residenti nei Comuni di Ardena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone.

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO E UTENZA

La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione degli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), in coerenza con le Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore approvate con Decreto Ministeriale 72 del 31/03/2021.

La procedura è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare gli obiettivi definiti nel presente Avviso.

L'azione della presente manifestazione d'interesse ha per oggetto l'individuazione di un ETS interessato alla co-progettazione delle attività e degli interventi e alla gestione del Servizio "Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità" nell'ambito delle attività del Piano Sociale di Zona distrettuale.

L'utenza del Centro è individuata in N. 20 persone con disabilità ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3, comma 3, residenti nei Comuni del Distretto Sociosanitario RM 5.6 (Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone). Si rimanda al Regolamento per l'accesso e la gestione del Centro Socio-Educativo per Disabili, all' art. 3 del presente avviso.

A tal fine l'ETS dovrà mettere a disposizione l'immobile e/o gli immobili che sarà o saranno sede del Centro Diurno, avente le caratteristiche richieste dalla normativa vigente in merito, di cui attesti la proprietà ovvero allegghi l'impegno del proprietario dell'immobile a stipulare la locazione in suo favore.

ART. 2

FINALITA' E OBIETTIVI

Il Servizio "Centro diurno Socioeducativo per persone con disabilità" è una struttura semiresidenziale che accoglie persone con disabilità con compromissioni a vari livelli, anche a carico dell'autonomia delle funzioni elementari e costituisce un centro di aggregazione finalizzato all'integrazione, in stretto collegamento con la rete dei servizi territoriali e con le agenzie pubbliche e private di tipo culturale, formativo e socializzante, ciò anche al fine di potenziare l'autosufficienza e l'autonomia della persona con disabilità nel proprio contesto di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Il Centro diurno per persone con disabilità è finalizzato ad offrire agli utenti prestazioni ed interventi integrati tra loro di tipo educativo e assistenziale in un'ottica di "Durante Noi per il Dopo di Noi" allo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di gruppo dei soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di accudimento. È un servizio che rientra tra le aree di intervento dei Livelli Essenziali delle prestazioni Sociali

(LEPS) e come tale si configura come servizio con carattere di universalità, essenziale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità alle persone con disabilità residenti nei comuni del Distretto su menzionati.

I principali obiettivi del centro diurno sono orientati alla soddisfazione di bisogni plurimi correlati ad una condizione di non autosufficienza parziale o totale, attraverso la continuità e con particolare attenzione alla qualità di vita del paziente, perseguita attraverso la frequenza del Centro che attraverso il lavoro sulle competenze residue e le abilità potenziali, dovrà permettere alla persona con disabilità di restare nel suo abituale ambiente di vita e delle sue relazioni significative, in particolare:

1. sostenere le famiglie, supportando il lavoro di cura del Care giver evitando o ritardando il ricorso all'istituzionalizzazione e riducendo l'isolamento della persona con disabilità e della sua famiglia;
2. creare uno spazio aperto che sia punto di riferimento della comunità locale, creando costantemente uno scambio reciproco e funzionale tra il territorio circostante e il Centro.

Obiettivi specifici

1. facilitare il consolidamento/sviluppo di competenze globali attraverso attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi significativi per l'utente mediante percorsi e progetti personalizzati;
2. ampliamento/mantenimento delle capacità residue al fine del raggiungimento di una adeguata autonomia personale e del contrasto di eventuali processi involutivi;
3. rafforzare l'identità individuale e di gruppo attraverso lo sviluppo delle corrispondenti potenzialità;
4. aumentare
5. integrazione nel proprio contesto sociale di vita e nella comunità di appartenenza.

ART. 3

MODALITA' DI ACCESSO AL CENTRO DIURNO

Riguardo alle modalità di accesso al Centro Diurno si fa riferimento a quelle previste nel Regolamento per l'accesso e la gestione del Centro Socio-Educativo per persona con Disabilità approvato, nella riunione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del Distretto Sociosanitario RM 5.6, con Verbale n. 5 del 15 febbraio 2016 e pubblicato sul sito del Distretto Sociosanitario (www.pianodizonarm5-6.it).

1. Il Centro accoglie l'utenza residente nei Comuni del Distretto RM 5.6 per la capienza massima prevista dal bando. In caso di richieste superiori ai posti

disponibili, sarà predisposta un'apposita graduatoria con lista d'attesa, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 4 del suddetto Regolamento.

2. La graduatoria, di cui al comma 1, terrà conto della situazione socio-familiare e ambientale del richiedente, del suo grado di disabilità, della situazione economica (ISEE) e dell'età dello stesso, dando precedenza alle persone che hanno concluso il ciclo scolastico-formativo, e che non abbiano superato i 50 anni di età.

La frequenza al Centro è prevista per almeno 3 giorni a settimana con orario compreso, ordinariamente, tra le ore 10,00/10,30 e le ore 16,00/16,30. Tale frequenza potrà avvenire anche solo per metà giornata, mattina o pomeriggio, secondo particolari necessità del frequentante il Centro, concordando all'atto di ammissione l'orario di presenza e la presenza al momento del pasto.

ART. 4

CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'inserimento e l'accoglienza di n. venti (20) adulti con disabilità nel centro diurno socioeducativo, che dovrà avere sede operativa nel territorio del Distretto Socio-Sanitario RM 5.6 per un periodo di un anno (12 mesi) continuativi compreso il mese di agosto.

In particolare, l'organizzazione delle attività ha lo scopo di favorire il benessere psicofisico del cittadino con disabilità, di migliorare la sua qualità di vita, di prevenire il disagio e il rischio di emarginazione e di offrire momenti di sollievo alla famiglia nell'arco della giornata, offrendo una risposta assistenziale di tipo flessibile garantendo:

- la presenza di "un ambiente accogliente e stimolante ed uno stile di accoglienza confortevole e rispettoso;
- il costante coinvolgimento del contesto sociale ed affettivo di riferimento nel percorso educativo del disabile;
- l'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio;
- l'integrazione sociosanitaria."

L'ETS dovrà provvedere all'erogazione del servizio mensa per gli utenti presenti durante l'orario del pranzo e al Servizio di trasporto.

L'ETS dovrà individuare la sede/le sedi del Centro Diurno presso uno dei Comuni facente parte del Distretto Sociosanitario RM 5.6. Gli immobili sede del Centro potranno essere anche 2.

Struttura e spazi presso i quali saranno svolte le attività del Centro Diurno per persone con disabilità dovranno essere idonei, così come disposto dalla normativa di settore quindi **dovrà o dovranno avere le caratteristiche di una**

struttura adibita a centro diurno, rientrante nelle strutture a ciclo semiresidenziale per adulti con disabilità di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della L.R. n. 41 del 12/9/2003.

Gli interventi promossi nella proposta progettuale devono garantire un'elaborazione e un'attivazione complessiva, unitaria e organica delle attività del Centro Diurno, ai sensi di quanto previsto nella **DGR n. 1304/2004** e meglio definito nella **DGR n. 1305/2004**. L'ETS dovrà garantire l'esecuzione delle seguenti attività, raggruppate in tre filoni principali d'intervento, che di seguito si riportano integralmente:

1. "attività tendenti a favorire l'autonomia personale, finalizzate ad acquisire il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata in relazione all'organizzazione temporale-sequenziale della giornata stessa e quindi ai ritmi giornalieri, all'accompagnamento nell'alimentazione, nell'abbigliamento, nella cura dell'igiene, nell'orientamento spazio-temporale, nel rapporto con l'ambiente esterno, attraverso interventi specifici di sostegno e di sviluppo;
2. attività espressive, tendenti a favorire l'autoconsapevolezza in campo relazionale, affettivo, sensoriale e motorio, attraverso azioni finalizzate all'acquisizione ed al mantenimento di abilità fisiche, cognitive e relazionali e di autonomia personale;
3. attività di socializzazione, volte alla creazione ed al mantenimento di un rapporto significativo e continuativo con l'ambiente esterno, nei vari aspetti sociali, culturali e dell'offerta territoriale in genere, per promuovere anche la frequenza ad attività formative, lavorative, sportive, artistiche, aggregative e ricreative per favorire lo scambio e la comunicazione".

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a presentare domanda di partecipazione, in forma singola o associata, dovranno presentare una Proposta Progettuale (PP) nei termini e nei limiti indicati al successivo articolo 8 del presente Avviso, comprendente le azioni sopra elencate.

Gli ETS che si candidano **possono indicare nella PP, a titolo di valorizzazione del progetto, la presenza di un Accordo di Rete con altri ETS e/o APS impegnati sulla disabilità, individuati come Enti Collaboratori**. Questi ultimi possono svolgere **attività ancillari e secondarie** rispetto al progetto e/o prevedere altre modalità di coinvolgimento dell'associazionismo impegnato sulle disabilità, senza partecipare alla co-progettazione né essere destinatari di risorse. Nel caso di ETS che si presentano in forma associata, già costituite o costituende in raggruppamento, l'Accordo di Rete deve essere sottoscritto dall'ETS indicato come mandatario.

Gli ETS in forma associata dovranno specificare nella PP le parti di attività che i singoli componenti si candidano a eseguire.

L'assetto progettuale definitivo sarà il risultato dei lavori dei tavoli di co-progettazione, con la condivisione trasparente da parte dei partecipanti alla procedura del partenariato così costruito, e sarà oggetto di verbalizzazione,

anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 /1990. Tale assetto definitivo sarà oggetto della convenzione da stipularsi tra le parti.

Gli interventi potranno essere avviati dalla firma della Convenzione e dovranno essere completati, con relativa rendicontazione finale, entro la fine di ciascun anno come previsto dalla convenzione.

ART. 5

MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL DISTRETTO SOCIOSANITARIO

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 mette a disposizione i seguenti mezzi per la realizzazione delle attività del Centro Diurno Socio-Educativo per persone con disabilità:

- Risorse umane con competenze tecnico-professionali e amministrative adeguate a svolgere le funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi;
- Case manager (Assistenti Sociali dei Comuni di residenza dell'utente) con competenze tecnico-professionali adeguate per la redazione del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), necessario per l'inserimento degli utenti nel Centro Diurno;
- Risorse finanziarie destinate alla realizzazione del servizio.

ART. 6

RISORSE DEDICATE AL SERVIZIO

Le risorse finanziarie destinate alle attività del progetto ammontano a **complessive € 265.374,02 per una durata di un anno**, che dovranno essere utilizzate prioritariamente nel seguente modo:

- Risorse umane (Coordinatore, Assistente Sociale, Psicologo, Educatori Professionali, Operatori Socio Sanitari (OSS), Autisti, Addetti pulizie ecc.);
- Mensa;
- Trasporto;
- Laboratori, attività ludiche, gite e partecipazione ad eventi sul territorio distrettuale;

Si precisa che l'importo corrispondente di cui sopra costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente ed è altresì comprensivo di tutti gli oneri stabiliti in sede di Accordo/Convenzione con il Distretto Sociosanitario per la realizzazione del progetto.

In sede di co-progettazione e in fase di attuazione del progetto, l'importo può essere oggetto di possibili rimodulazioni.

L'erogazione delle somme all'ETS verrà erogata in base alle seguenti fasi:

- a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa richiesta con comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte del soggetto gestore relazionando lo stato dell'arte del servizio attivato;
- b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Tali risorse non rappresentano corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, ma **contributi a titolo di compartecipazione alle spese sostenute** dal soggetto selezionato per la realizzazione delle azioni progettuali. L'erogazione sarà subordinata a una puntuale rendicontazione all'Amministrazione procedente come sopra definito.

La rendicontazione delle attività svolte e delle risorse impegnate dovrà rispettare le disposizioni normative vigenti e avvenire in piena collaborazione con l'Ufficio di Piano.

ART. 7

SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore), operanti nei settori di interesse nelle linee di intervento del presente Avviso, idonei a sviluppare una *proposta progettuale* di dettaglio per l'organizzazione e la gestione di servizi e interventi di cui all'articolo 4 della presente manifestazione di interesse.

I soggetti sono ammessi a partecipare sia in qualità di proponente singolo, sia in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva.

Tutti gli ETS devono essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Gli ETS che presentano domanda devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono richiedere di essere ammessi ai tavoli i soggetti che non incorrono e non sono incorsi:

- a) essere iscritti nel RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore);
- b) essere in possesso di partita IVA/Codice Fiscale;
- c) non aver ottenuto o non ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presentata;
- d) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore di appartenenza e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- e) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – se applicabile);
- f) essere in regola in materia di imposte e tasse;
- g) nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., applicabile alla fattispecie in via analogica;
- h) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- i) c) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- j) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- k) in conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;
- l) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- m) in gravi negligenze o in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- n) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in

possesso dell'Osservatorio;

- o) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e locali;
- p) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., o in altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36- bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- q) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17;
- r) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme per aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- s) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- t) essere in regola con gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere seguite le prestazioni.

I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante in forma singola, e da ciascuno dei partecipanti al consorzio ordinario o al raggruppamento temporaneo. Nel caso di consorzi di società cooperative di produzione e lavoro o consorzi stabili detti requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuno dei partecipanti al consorzio indicati quali esecutori delle attività progettuali.

Requisiti di ordine speciale

- a) comprovata esperienza di almeno tre anni, nello svolgimento di servizi per la disabilità e/o progettualità relative a percorsi di autonomia a favore di soggetti con disabilità;
- b) comprovata esperienza di almeno tre anni, anche non continuativi, maturata nei cinque anni antecedenti la data di scadenza del presente Avviso, nello sviluppo di progetti relativi a Centri Diurni socio-assistenziali per persone con disabilità.

Requisiti per la partecipazione Plurisoggettiva:

In caso di associazione costituita o costituenda i requisiti di cui al presente art.4 devono essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento.

ART. 8

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La Manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro le ore 12,00 del giorno 20/04/2026, al seguente indirizzo PEC:

distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando solo ed esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso (Allegati A, B, C). La domanda dovrà essere corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO PER PERSONE CON DISABILITA'" – PIANO SOCIALE DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.6.

L'istanza dovrà essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso. In caso di difetti, carenze, o irregolarità non essenziali, l'Ambito Territoriale Sociale potrà richiedere integrazioni e documenti.

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse trasmesse successivamente al termine di scadenza, e comunque in modalità diverse a quanto sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti circa gli atti dell'istruttoria possono essere inviate, entro le ore 12,00 del 13/04/2026, al seguente indirizzo PEC:

distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it.

In caso di **Associazione Temporanea di scopo (ATI) costituita o costituenda** la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal Capofila in un unico archivio informatico compresso (estensione .zip), secondo le modalità di seguito rappresentate:

- 1) **Allegato A** - Modulo di domanda di partecipazione e possesso dei requisiti redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Tale domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale corredata da copia fronte retro di valido documento di identità, del Legale Rappresentante dell'ETS:
 - a) che partecipa in forma singola;
 - b) nel caso di consorzio ordinario o raggruppamento già costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - c) nel caso di Consorzio ordinario o raggruppamento non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio o raggruppamento;
 - d) nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio stabile, dal consorzio medesimo.

- 2) Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo degli ETS partecipanti;
- 3) Per i raggruppamenti già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria/capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 4) Per i consorzi ordinari già costituiti – copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato capofila;
- 5) **Allegato B**: Proposta Progettuale sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante dell'ETS, dalla mandataria/capogruppo in caso di raggruppamenti/consorzi e da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio in caso di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti;
- 6) **Allegato C**: dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta da tutti gli ETS costituiti o costituendi in ATS;
- 7) Attestazione della proprietà dell'immobile/degli immobili individuati come sede delle attività progettuali ovvero l'impegno del proprietario dell'immobile/degli immobili a stipulare la locazione in suo favore.

Costituiscono causa di esclusione la mancata sottoscrizione a termini della presente Avviso e/o la mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti per i soli ETS soggetti all'obbligo.

ART. 9

CRITERI DI VALUTAZIONE

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di interesse, verrà nominata, con Determinazione del Dirigente, specifica Commissione di valutazione delle proposte progettuali che procederà:

- all'apertura delle buste, all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e la completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati, individuando quelle ammissibili e quelle inammissibili/irricevibili, e richiedendo eventuali integrazioni documentali ove consentito;
- alla valutazione del progetto ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri sotto indicati;
- alla formazione della graduatoria finale.

La Proposta Progettuale presentata dovrà essere descritta in modo chiaro e sintetico e dovrà riferirsi alle attività oggetto del presente avviso. Dovrà contenere tutti gli elementi essenziali e dovrà essere formulata ed articolata in riferimento ai criteri qualitativi utilizzati per la valutazione.

Sarà ammesso al partenariato di progetto il primo Soggetto Proponente in ordine di Punteggio definito dai seguenti parametri:

Criteri	Punteggio massimo
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROPOSTA PROGETTUALE	76
A) Descrizione dell'organizzazione del Servizio con riguardo alle risorse umane e gestionali che vengono messe a disposizione del progetto	7
B) Descrizione delle attività, dei risultati attesi e della valutazione dei risultati raggiunti con le attività del Centro.	10
C) Capacità di collaborare con Enti e organismi del territorio per la costruzione di una rete distrettuale	5
D) Descrizione della struttura messa a disposizione per le attività progettuali e sua collocazione all'interno del contesto della comunità (vicino servizi, spazi all'aperto, ecc.)	40
E) Descrizione delle modalità di erogazione del Servizio mensa	7
F) Descrizione delle modalità di erogazione del Servizio di trasporto assicurato	7
QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO RISORSE UMANE ECONOMICHE E STRUMENTALI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO	34
A) Capacità di realizzazione di proposte migliorative/innovative	15
B) Rapporto operatore utente assicurato (1/1 - 1/3)	10
C) Valutazione delle attività pregresse nell'ambito delle attività di cui alla presente procedura di co-progettazione: - 0 punti in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti; 1,5 punti per ogni esperienza di gestione di Centri Diurni socio-assistenziali per persone con disabilità	9
Compartecipazione ai costi progettuali da parte del Soggetto Proponente, così definiti: $\frac{x(x5)}{y}$ $= \frac{\begin{array}{l} X \quad \text{Valore della} \\ \text{compartecipazione offerta} \\ \text{dall'ETS richiedente (espressa} \\ \text{in cifra)} \end{array}}{\begin{array}{l} Y \quad \text{Valore massimo} \\ \text{della compartecipazione tra} \\ \text{le offerte degli EETS} \\ \text{partecipanti} \end{array}} \times 5$	5

Per essere ammesso il progetto di massima presentato dovrà raggiungere un **punteggio minimo di 60.**

La proposta progettuale presentata dai soggetti partecipanti al presente Avviso costituisce lo strumento sulla base del quale l'Amministrazione seleziona il partner con cui avviare la co-progettazione. Quest'ultima prevede poi, come descritto al successivo articolo, un iter di ideazione, per l'elaborazione del progetto che sarà effettivamente realizzato e che potrà pertanto differire da quello presentato in fase di candidatura.

ART. 10

AMMISSIONE ALLA FASE DI CO-PROGETTAZIONE

La proposta che avrà ottenuto il punteggio maggiore sarà ammessa alla fase successiva di co-progettazione e, quale partner individuato, procederà alla sottoscrizione della Convenzione che regola la gestione del progetto nonché all'esecuzione del Servizio stesso e alle attività ivi previste.

ART. 11

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione si articolerà nelle seguenti fasi:

FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER.

Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, l'amministrazione procedente verifica, attraverso una Commissione appositamente nominata dalla Dirigente Coordinatrice dell'Ufficio di Piano, la regolarità formale delle domande di partecipazione presentate e dell'annessa documentazione allegata. Tale Commissione procederà all'ammissione o all'esclusione delle domande ricevute, salvo soccorso istruttorio.

Segue la valutazione, delle proposte progettuali ammesse con attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati per l'individuazione del soggetto partner con il quale procedere alla co-progettazione.

FASE 2 – DE/INIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DE/INITIVA ATTRAVERSO IL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE.

Sulla base della Proposta Progettuale, presentata dal soggetto proponente individuato come partner selezionato nella Fase 1, verrà avviata l'attività del Tavolo di co-progettazione, con discussione critica di detta Proposta con l'obiettivo di giungere ad un Progetto condiviso e definitivo.

L'Amministrazione procedente convocherà i Tavoli per la discussione della suddetta Proposta Progettuale sulla base di valutazioni iniziali, operando attraverso eventuali variazioni e integrazioni coerenti con quanto previsto dal presente Avviso.

Le operazioni dei Tavoli saranno verbalizzate anche ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 241/1990 ed i relativi atti saranno pubblicati rispetto alla disciplina vigente in materia.

In particolare, saranno oggetto del "tavolo di co-progettazione":

- individuazione degli obiettivi da conseguire;
- modalità operative e linee di attività progettuali, singole attività/servizi da realizzare;
- modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento delle attività progettuali,
- le risorse umane coinvolte, la composizione dell'equipe e modalità di funzionamento della stessa;
- le eventuali attività complementari ed integrative che il partner intende cofinanziare;
- allocazione delle risorse e gli impegni economico-finanziari;
- risultati attesi, monitoraggio e valutazione, risultati raggiunti;
- rendicontazione delle attività svolte.

Il Coordinamento tecnico del Tavolo di co-progettazione è affidato al Distretto Sociosanitario RM 5.6 per il tramite del suo Ufficio di Piano. Al Tavolo parteciperanno altresì, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione procedente, anche i rappresentanti del soggetto individuato come partner della co-progettazione appositamente delegati dal Rappresentante Legale dello stesso. In caso di ETS in forma associata, partecipano al Tavolo tutti gli ETS componenti il raggruppamento.

La partecipazione al Tavolo di Co-progettazione è da intendersi a titolo completamente gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o compenso. Essa comporta il rilascio di espressa liberatoria in favore dell'amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.

I lavori si concluderanno con l'elaborazione della Proposta Progettuale definitiva denominata "Centro Diurno Socio-Educativo per persona con Disabilità – Distretto Sociosanitario RM 5.6", che dovrà contenere il dettaglio dei punti oggetto di discussione del Tavolo di co-progettazione (l'assetto organizzativo e le modalità di erogazione delle prestazioni/interventi, la metodologia di lavoro, il personale impiegato, il sistema di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione, piano economico finanziario).

FASE 3 – STIPULA DELLA CONVENZIONE.

Dopo la chiusura della fase di coprogettazione e prima dell'inizio delle relative attività, le parti sottoscrivono la Convenzione, volta alla realizzazione degli interventi co-progettati, in cui sono regolati i reciproci rapporti.

Stante la natura potenzialmente "circolare" della metodologia collaborativa della co-progettazione e la complessità degli interventi in oggetto e della loro realizzazione, la procedura di co-progettazione, può essere riattivata su richiesta del Distretto Sociosanitario, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo, anche durante la fase di esecuzione della Convenzione.

Anche il soggetto partner potrà richiedere la rimodulazione della Proposta Progettuale al fine di adeguare la Proposta Progettuale definitiva alle necessità riscontrate per mantenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività del Servizio.

La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il soggetto partner si impegna a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovrà, inoltre, aggiornare periodicamente l'Ambito e rendersi disponibile a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte.

ART. 13

CONVENZIONE

Sulla base dei lavori del Tavolo di co-progettazione, con apposito provvedimento dirigenziale, verranno approvati: la Proposta Progettuale definitiva, il piano finanziario e la Convenzione.

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, messe a disposizione dal Distretto Sociosanitario e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

ART. 14

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990. Sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione della Proposta Progettuale definitiva all'interno della procedura di co-progettazione.

Pertanto, si procederà con il rimborso delle spese effettivamente sostenute e oggetto di rendicontazione.

ART. 15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si informa che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Eleonora Pantaloni, Responsabile amministrativa dell'Ufficio di Piano Distretto Socio-Sanitario 5.6: eleonora.pantaloni@comune.colleferro.rm.it – tel.: 06.97203224.

ART. 16

PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Colleferro nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore,
- b) il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP-DPO) per il Comune di Colleferro è la Società QM Group S.r.l., P. IVA: IT02310670514, con sede legale in Via Madonna del Prato, 116 – 52100 Arezzo – Referente Dott. Giampaolo Rachini, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: numero: 0577630301, Indirizzo E-mail: dpo@qmsrl.it - PEC: qm.srl@winpec.it
- c) autorizzati del trattamento sono i dipendenti dei Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario RM 5.6. per quanto di rispettiva competenza in materia;
- d) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Avviso.;
- e) i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati conformante al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dai Responsabili interni autorizzati;

f) i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n. 2016/679 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

L'apposita istanza potrà essere presentata contattando il Distretto Sociosanitario RM 5.6, presso il Comune di Colleferro, capofila di Distretto, Piazza Italia n. 1 – 00034 Colleferro (RM); e-mail: osservatorio@pianodizonarm5-6.it; pec: distrettosociosanitariorm5.6@legalmail.it.

Il soggetto partner sarà nominato responsabile del trattamento dei dati di cui viene a conoscenza.

ART. 17

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità senza che al Soggetto partner possa essere riconosciuto alcunché a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento.

Il presente Avviso non può essere inteso o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per l'amministrazione procedente a dare corso alla procedura e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine alla co-progettazione ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e delle norme cui esso fa riferimento.

I soggetti proponenti selezionati per la fase 3 dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisponendo un "fascicolo di progetto" cartaceo e su

adeguato supporto informatico che devono essere conservati per i dieci anni successivi alla conclusione delle attività progettuali.

L'ETS individuato Soggetto partner sarà tenuto, in applicazione degli artt. 2 e 17 del D.P.R. n. 62/2013, nell'esecuzione del partenariato, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibile, il Codice di Comportamento dei dipendenti.

ART. 18

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa, le linee guida nazionali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55- 57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)" approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 nonché le linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore.

ART. 19

TRASPARENZA

Agli Atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previsti dalla disciplina vigente.

La Coordinatrice dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Antonella PACELLA

Allegati:

Allegato A - Modulo di Domanda

Allegato B - Scheda di progetto

Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di certificazione



ANTONELLA PACELLA
10/03/2026 17:59:22 UTC+0100

